

SOSPENSIONE 2013 - PROCEDURE

Aziende artigiane con mancanza di lavoro che nel 2013 hanno esaurito i 180 gg. di CIGS in deroga

Le aziende artigiane che hanno completamente esaurito il periodo massimo di cassa integrazione in deroga, perdurando la mancanza di lavoro, possono attivare l'intervento di "sospensione" secondo le procedure previste dall'Accordo Reginale del 16.07.2013.

Per il 2013 il periodo massimo di CIG in Deroga è di **180 gg. lavorativi fruiti effettivamente**. Si computano tutti i giorni lavorativi in cui almeno un dipendente dell'azienda è risultato assente per CIG in D. nel corso del 2013.

TEMPI E MODALITA' DELL'INTERVENTO DI SOSPENSIONE

La RICHIESTA di sospensione (mod. SOSP 2013) va inviata all'Associazione Artigiana per l'avvio della procedura, possibilmente 12 gg. prima dell'inizio della stessa sospensione, in modo vi siano i tempi per realizzare l'accordo sindacale e conseguentemente possano essere presentate la comunicazione aziendale all'INPS e le domande dei dipendenti all'Ebav.

IN SINTESI IL PERCORSO DA FARE IN TEMPI BREVI E' IL SEGUENTE:

Predisporre il mod. SOSP 2013 compilando tutti i campi relativi ai dati aziendali e all'organico in forza all'azienda.

Se vi sono dipendenti iscritti al sindacato indicare con quale OOSS: CGIL, CISL o UIL. Indicare per ogni dipendente il periodo di sospensione, dal giorno al giorno, con decorrenza, durata e comune scadenza *secondo le modalità illustrate più sotto*.

Segnalare con un asterisco i dipendenti privi dei requisiti per accedere all'ASpI.

Riguardo ai precedenti Verbali di CIG in Deroga del 2013, segnalare l'ultima data di stipula, il nome dell'operatore sindacale e il sindacato di appartenenza (cgil, cisl, uil).

Riguardo lo Studio tenuta libri paga, segnarne nome, Comune dove è ubicato e n° tel.

Inviare copia del modello SOSP 2013, compilato e sottoscritto, al settore Lavoro FAIV c/o CONFARTIGIANATO VICENZA , tramite e mail a lavoro@confartigianatovicenza.it (o in subordine via fax 0444392477).

Le ditte non associate devono allegare anche **stampato della privacy**.

Confartigianato avvia la procedura: registra la richiesta per il monitoraggio provinciale della crisi e provvede alle **comunicazioni ufficiali alle OOSS e all'EBav**.

E' data per immediatamente acquisita la **disponibilità dell'operatore sindacale che ha già sottoscritto nel 2013 il verbale di CIG in Deroga** (il cui nominativo è stato segnalato nel mod. SOSP 2013) per presenziare all'incontro sindacale.

L'azienda contatterà tale operatore per concordare l'incontro sindacale e **sottoscrivere l'accordo di sospensione** utilizzando l'originale del mod. SOSP 2013 (sigla dei dipendenti a fianco del loro periodo di sospensione nell'elenco dei lavoratori sospesi e sigla di tutti i soggetti sotto il testo riportato sul retro del mod. SOSP 2013).

L'operatore sindacale fornisce al dipendente le istruzioni per presentare la domanda all'Ebav.

Le domande di sussidio per sospensione vanno presentate dal lavoratore entro 10 gg. presso gli sportelli EBav della OOSS, firmataria dell'accordo sindacale di sospensione.

Al più presto e comunque entro 20 gg. dall'inizio della sospensione, **lo Studio dovrà inviare all'INPS la comunicazione aziendale di sospensione**, tramite procedura telematica

Successivamente, dopo la fine di ogni mese, **lo Studio trasmetterà all'INPS e all'Ebav, il consuntivo** di quante giornate di sospensione sono state effettivamente utilizzate nel mese per ogni dipendente.

Solo a seguito dell'invio di tali consuntivi, l'Ebav e l'INPS saranno in grado di calcolare ed erogare i rispettivi sussidi al dipendente (tramite rimessa diretta al lavoratore).

ATTENZIONE: l'indennità INPS (ASpI lavoratori sospesi) spetta solo in presenza:

- della prevista documentazione (domanda telematica aziendale e relativi consuntivi)
- dei previsti requisiti contributivi del dipendente;
- della corrispondente erogazione del sussidio da parte di Ebav (per ottenere il quale occorre la trasmissione all'Ebav del sosp 2013 da parte dell'Associazione Artigiana, la domanda del dipendente fatta presso lo sportello sindacale e l'invio da parte dell'azienda dei modelli Ebav di consuntivo mensile).

PERIODI DI SOSPENSIONE DA INDICARE NEL MODELLO SOSP 2013

DECORRENZA DELL'INTERVENTO AZIENDALE DI SOSPENSIONE

Nel 2013 la decorrenza della sospensione non potrà avvenire prima dell'effettivo e completo utilizzo dei 180 gg. lavorativi di cassa integrazione in deroga.

La decorrenza della sospensione può essere differenziata tra i dipendenti, con partenze scaglionate, secondo le diverse situazioni individuali di mancanza di lavoro.

Alcuni dipendenti dovranno ritardare il giorno di decorrenza della sospensione nel caso abbiano un alto residuo ferie/permessi, di norma superiore alle due settimane.

Ad es. se un dipendente ha tre settimane di residuo ferie/permessi, la prima settimana di mancanza di lavoro sarà coperta con ferie/permessi e la decorrenza della sospensione posticipata alla settimana successiva.

Nel caso di malattia o maternità la decorrenza sarà prevista alla fine presumibile dell'evento.

DURATA DELL'INTERVENTO AZIENDALE DI SOSPENSIONE

Sia siano previste o meno giornate di rientro al lavoro, la durata massima per ogni intervento di sospensione non dovrà eccedere i tre mesi.

Il dipendente ha diritto ai sussidi Ebav-INPS per un massimo di 90 gg. di calendario: nel caso non siano stati completamente utilizzati, l'azienda potrà richiedere un ulteriore intervento di sospensione, sempre per un massimo di altri tre mesi.

Nel 2013 per effetto dell'utilizzo preventivo della cig in deroga le prime sospensioni non potranno iniziare che da metà settembre con copertura fino a metà dicembre. Un'eventuale fruizione di ferie/permessi o un breve rientro potrebbero consentire di arrivare alle festività natalizie con una singola richiesta di sospensione.

Rientro al lavoro: sia il sussidio Ebav che l'indennità INPS sono riconosciuti per tutti i gg. compresi nel periodo di sospensione richiesto, tolti i giorni in cui il dipendente è rientrato al lavoro. Di fatto rientri/sospensioni possono essere anche di un solo giorno.

SCADENZA DELL'INTERVENTO

Mentre la decorrenza potrà essere diversificata, la scadenza del periodo di sospensione dovrà essere uguale per tutti i dipendenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Unica eccezione rispetto alla comune scadenza riguarda i contratti a tempo determinato quando il termine cade entro il periodo di sospensione e non vi sarà conferma a tempo indeterminato: la scadenza della sospensione non andrà oltre il termine del contratto.

ENTITÀ DEI SUSSIDI (*il sussidio INPS spetta solo se vi è l'erogazione del sussidio Ebav*)

Indennità INPS (ASpI per lavoratori sospesi): vedi circolare INPS n° 36/2013

+

Sussidio giornaliero Ebav per Operai, Impiegati e Apprendisti: **8,8 euro**

DURATA MASSIMA DEI SUSSIDI (*computo a giornata su 7 gg. alla settimana*)

Operai, Impiegati e Apprendisti: 90 gg. di calendario nel biennio decorrente dal 1° gennaio 2013.

DESTINATARI DI SUSSIDIO INPS (*ASpI per lavoratori sospesi, INPS circ.36/2013*)

Operai, Impiegati e Apprendisti: devono avere una posizione assicurativa all'INPS antecedente il biennio (1 contributo almeno 24 mesi prima dell'inizio della sospensione)
+ almeno 52 contributi settimanali INPS accreditati nell'ultimo biennio

Per contributi settimanali utili, oltre alle settimane comunque retribuite dall'azienda, valgono anche quelle relative ad assenza per maternità e, da gennaio 2013, anche le settimane comprese nel periodo dell'apprendistato.

Ancorché coperti da contribuzione figurativa, non sono considerati utili i periodi di cassa integrazione a zero ore, di congedo parentale, di infortunio e malattia, privi di integrazione aziendale. Questi periodi si considerano neutri, nel senso che allungano di pari durata l'ambito temporale in cui ricercare le 52 settimane

N.B. cocopro, dipendenti pensionati e lavoranti a domicilio sono esclusi.

INFORMAZIONI PER IL DIPENDENTE

L'azienda deve fornire al dipendente copia del modello sosp 2013 ove sono indicati i periodi di sospensione, che non danno luogo a retribuzione ma consentono al dipendente di richiedere i sussidi all'EBav e, in presenza dei previsti requisiti, di percepire il sussidio INPS.

Durante il periodo di sospensione il dipendente è a disposizione per eventuali rientri al lavoro.

L'operatore sindacale assiste i lavoratori nella consultazione che attiva la sospensione concordando un appuntamento con azienda e dipendenti, o fissando un appuntamento con i dipendenti presso la propria sede sindacale.

Con copia del mod. sosp 2013 e dell'ultima busta paga con trattenuta EBav, fornite dall'azienda, il lavoratore deve contattare lo sportello Ebav del sindacato CGIL, CISL o UIL per attivare la domanda di sussidio Ebav. Per tale operazione il lavoratore può accordarsi con il medesimo operatore sindacale presente alla consultazione sindacale.